

**Nota informativa sull'attività di comunicazione istituzionale delle Pubbliche Amministrazioni, ex articolo 9 legge 28/2000 e s.m.i., relativa alle campagne per l'elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, nonché dei Consigli circoscrizionali, fissate per i giorni 14 e 15 maggio 2023**

Destinatari:

Presidente Giunta regionale del Piemonte  
Presidente Consiglio regionale del Piemonte

Con decreto del Ministro dell'Interno 3 marzo 2023 e successivi decreti prefettizi sono stati convocati i comizi per l'elezione diretta dei Sindaci e il rinnovo dei Consigli comunali nonché dei Consigli circoscrizionali di domenica 14 e lunedì 15 maggio 2023.

Pertanto, a far data dal 30 marzo, è entrato in vigore il regime della *par condicio*.

Allo scopo di permettere la programmazione e il regolare svolgimento dell'attività istituzionale, nonché di garantire nel contempo il rispetto della vigente normativa in materia di comunicazione istituzionale, si ritiene opportuno evidenziare quanto segue.

L'articolo 9, comma 1 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 *Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica* (comunemente nota come legge sulla *par condicio*) dispone che *"dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione, ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni"*.

La norma è a presidio del principio costituzionale di imparzialità della pubblica amministrazione (articolo 97 Cost.) al fine di evitare che nel periodo elettorale le forze politiche di maggioranza beneficino delle opportunità connesse alla titolarità di cariche di governo, sfruttando occasioni di comunicazione non soggette a vincoli regolamentari, quali forme surrettizie di propaganda politica (si veda in tal senso la Sentenza della Corte Costituzionale n. 502/2000).

Nel sancire il divieto di comunicazione istituzionale nel periodo compreso tra la data di convocazione dei comizi elettorali e la chiusura delle operazioni di voto, l'art. 9 della citata legge non identifica in concreto quali siano le amministrazioni pubbliche soggette al divieto in relazione all'ambito delle consultazioni elettorali di volta in volta interessate.

Tuttavia dal quadro normativo e regolamentare vigente emerge che il divieto di comunicazione istituzionale trova applicazione solo nei confronti delle amministrazioni pubbliche negli ambiti territoriali interessati dalla consultazione amministrativa stessa, considerato che la competizione elettorale indetta per le giornate di domenica 14 e lunedì 15 maggio p.v. coinvolge una percentuale inferiore al venticinque per cento degli aventi diritto al voto su scala nazionale.

Si evidenzia che l'Autorità, con riferimento agli enti locali territorialmente limitrofi a quelli nei quali si svolgono le consultazioni elettorali, ha ravvisato l'esigenza di assicurare l'imparzialità nella promozione di iniziative di comunicazione al fine di evitare il determinarsi di situazioni di valenza indirettamente propagandistica.

Un altro aspetto sul quale si richiama l'attenzione attiene all'utilizzo, da parte degli Amministratori regionali (Presidente e Assessori), dei Gruppi Consiliari e dei Consiglieri,

delle strutture, dei mezzi e del personale dell'ente, in quanto risorse umane e beni strumentali forniti dalla Pubblica amministrazione ma che operano, rispetto ad essa, in autonomia.

Sul punto, il Ministero dell'Interno con diverse circolari richiama al non utilizzo di mezzi, risorse, personale e strutture assegnate alle pubbliche amministrazioni per attività di propaganda elettorale, attività che non rientra chiaramente nell'esercizio delle funzioni istituzionali.

Tenuto conto di quanto sopra esposto è evidente che l'attività dell'Ufficio di Comunicazione del Gruppo Consiliare e degli Amministratori non deve essere volta, né in modo diretto, né indiretto, a promuovere la candidatura di un esponente politico, ancorché il candidato dovesse essere il Presidente, un Consigliere o un Assessore.